

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, c. 5, D.Lgs 117/2017
Repertorio n. 10136 Raccolta n. 6846

ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE ETS
REPUBBLICA ITALIANA

**Agenzia delle Entrate
di Roma 4
reg.to il 15 maggio 2024
al n. 15581
Serie 1T**

L'anno duemilaventiquattro il giorno dieci del mese di maggio,
il 10 maggio 2024.

In Roma, nel mio studio, in Via Faleria n. 20.

Avanti a me Dottoressa BARBARA FRANCESCHINI, Notaio residente in Roma, iscritta presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, alla presenza delle testimoni, a me note ed idonee a' sensi di legge, come esse confermano, signore:

Adriana Amato, nata a Gragnano (NA) il 16 aprile 1991, residente in Roma (RM)
Via Lodovico Pavoni n. 80;

Artemis Biniaris, nata a Bologna (BO) il 13 settembre 1977, residente in Roma (RM), Vicolo del Vicario n. 124;

sono comparsi i signori

- **HERLIN FRANCOISE** nata a Rance (Belgio) il giorno 1° luglio 1949, residente a Formello (RM), Via di Monte Madonna n. 20,
codice fiscale: HRL FNC 49L41 Z103T

la quale interviene al presente atto sia in proprio, sia in qualità di Presidente e legale rappresentante dell'associazione:

"**VITALBA APS**", con sede in Formello (RM), Via Monte Madonna n. 20, ente del Terzo settore iscritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore;
munita degli occorrenti poteri in forza di statuto e in esecuzione:

- della delibera del Consiglio Direttivo n. 10 del 4 settembre 2023;
- della delibera dell'assemblea dei soci n. 2/2024 del 23 marzo 2024;
- della delibera del Consiglio Direttivo n. 7/24 dell'8 maggio 2024;

i cui verbali si trovano depositati presso la sede dell'ente;

- **MARCOCCI MARCO** nato a Roma (RM) il giorno 23 luglio 1970, residente a Formello (RM), Via dei Sodi n. 10,
codice fiscale: MRC MRC 70L23 H501I

- **HERLIN FRANCOISE** nata a Rance il giorno 1° luglio 1949, residente a Formello (RM), Via di Monte Madonna n. 20,
codice fiscale: HRL FNC 49L41 Z103T

- **LINTOZZI MAURIZIO** nato a Sulmona (AQ) il giorno 9 ottobre 1954, residente a Riano (RM), Via dei Costaroni n. 79/A,
codice fiscale: LNT MRZ 54R09 I804C

- **CERVENKOVA MARIE** nata a Praga (Repubblica Ceca) il giorno 19 luglio 1954, residente a Riano (RM), Via dei Costaroni n. 79/A,
codice fiscale: CRV MRA 54L59 Z156O

- **SCOSCINA PACIFICO** nato a Capena (RM) il giorno 7 dicembre 1962, residente a Capena (RM), Via Madonna due ponti n. 60,
codice fiscale: SCS PFC 62T07 B649P

- **ALBANESE PAOLA** nata a Roma (RM) il giorno 18 maggio 1959, residente a Sacrofano (RM), Via delle Ginestre n. 20,
codice fiscale: LBN PLA 59E58 H501P

- **DE DONATI ANTONIO** nato a Tivoli (RM) il giorno 12 novembre 1952, residente

a Fiano Romano (RM), Via Palmiro Togliatti n. 53,

codice fiscale: DDN NTN 52S12 L182X

- **RICOTTI MAURO** nato a Campagnano di Roma (RM) il giorno 9 dicembre 1960, domiciliato a Mazzano Romano, Strada Orto di Vitalba n. 4,

codice fiscale: RCT MRA 60T09 B496Y

in seguito anche i "Fondatori".

Persone della cui identità personale io Notaio sono certa.

ARTICOLO 1

L'associazione VITALBA APS e i signori MARCO MARCOCCI, FRANCOISE HERLIN, MAURIZIO LINTOZZI, MARIE CERVENKOVA, PACIFICO SCOSCINA, PAOLA ALBANESE, ANTONIO DE DONATI e MAURO RICOTTI dichiarano di costituire una fondazione di diritto italiano denominata

FONDAZIONE ROBERTO SISTO PER VITALBA

che conseguirà la personalità giuridica mediante iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore assumendo la denominazione:

FONDAZIONE ROBERTO SISTO PER VITALBA ETS

La Fondazione opererà nell'osservanza delle norme contenute nel Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e nel Codice Civile nonché del proprio statuto, il cui testo viene allegato al presente atto costitutivo quale sua parte integrante e sostanziale sotto la lettera **"A"** .

ARTICOLO 2

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale testualmente previste dall'art. 5 del Codice del Terzo settore:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

In particolare, nell'ambito delle suddette attività di interesse generale previste dall'art. 5 del Codice del Terzo settore, la Fondazione ha l'obiettivo di promuovere lo

sviluppo della rigenerazione culturale, sociale, socio-sanitaria ed economica alla base del cosiddetto “dopo di noi”, creando, anche in sinergia con le istituzioni pubbliche e private, nuovi contesti familiari, in cui le persone con disabilità possono accrescere il loro grado di autonomia e socializzazione.

In particolare, la Fondazione individua, sviluppa e promuove, nell'ambito dei settori di cui all'art. 65 TUIR, approvato con DPR 917/1986, progetti di servizi in rete sul territorio per il recupero fisico-psichico e per la qualità della vita residenziale, in un contesto di qualificazione o riqualificazione della persona con disabilità e degli operatori del settore, promuovendo nel contempo una cultura reale della disabilità e della solidarietà.

A tal fine la Fondazione può:

- realizzare progetti di accoglienza e di residenzialità innovativi per persone con disabilità promuovendo percorsi mirati all'autonomia, al benessere, alla migliore qualità di vita e all'inclusione sociale, con particolare riguardo alle persone con grave disabilità prive del sostegno familiare o in vista della perdita di tale sostegno, assicurando un titolo di preferenza, ove possibile, a familiari dei soci dell'“Associazione Vitalba APS” con sede in Formello, Via Monte Madonna n. 20, Codice Fiscale 97151670581;
- acquisire a qualsiasi titolo e gestire, anche in proprio, strutture destinate alla formazione, alla educazione, alle attività comunicative e relazionali, all'intrattenimento, alla cura ed alla riabilitazione delle persone con disabilità e comunità residenziali e strutture in genere, tese a garantirne l'assistenza ed a svilupparne le potenzialità;
- organizzare attività formative, occupazionali ed ogni attività di carattere ricreativo e culturale connessa in genere con gli scopi della Fondazione;
- promuovere dibattiti e convegni al fine di confrontare risultati, esperienze e proposte, e di stimolare la ricerca di nuove soluzioni con la partecipazione delle famiglie.

La Fondazione opera, ove possibile, in sintonia con l'“Associazione Vitalba APS” che ne è l'ente ispiratore.

ARTICOLO 3

La Fondazione ha sede nel Comune di Riano (RM), Via dei Costaroni n. 79/A..

ARTICOLO 4

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità sopra elencate.

E' vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai Fondatori, al Presidente, a lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

ARTICOLO 5

Il primo Consiglio di Amministrazione della Fondazione che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2026 è composto da:

MARCO MARCOCCI, MAURIZIO LINTOZZI, MARIE CERVENKOVA, PACIFICO SCOSCINA, PAOLA ALBANESE, ANTONIO DE DONATI e MAURO RICOTTI, i quali accettano la carica dichiarando che nei loro confronti non sussistono cause di ineleggibilità e incompatibilità all'incarico.

Alla carica di Presidente viene nominato MARCO MARCOCCI

Alla carica di Vicepresidente viene nominato MAURIZIO LINTOZZI.

ARTICOLO 6

A ricoprire la carica di Sindaco unico viene designata la dottoressa GIUSTINI

LORELLA nata a Roma (RM) il giorno 9 aprile 1961, residente a Castelnuovo di Porto (RM), Via Valledinda n. 16, codice fiscale: GST LLL 61D49 H501L, iscritta nel Registro dei Revisori Legali ex D. Lgs. 27 gennaio 1992 n. 88, n. 28571 con D.M. 12 aprile 1995, pubblicato nella G.U. Supplemento n. 31 bis – IV Serie speciale – del 21 aprile 1995 con decorrenza giuridica 21 aprile 1995 al n. 40117 con DM 12 aprile 1995.

ARTICOLO 7

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il primo esercizio finanziario avrà termine il 31 dicembre 2024.

ARTICOLO 8

I Fondatori dotano la Fondazione di un patrimonio iniziale costituito dalla somma di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero), portata da assegno circolare non trasferibile n. 4030297306-09 emesso in data 9 maggio 2024 da BCC della Provincia Romana - Sede amministrativa - Formello, a favore di Fondazione Roberto Sisto per Vitalba.

Attesto io notaio che il patrimonio iniziale della Fondazione costituita con il presente atto è congruo in quanto pari al limite minimo fissato dall'art. 22 del D.Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 9

I Fondatori danno mandato a me notaio di iscrivere la Fondazione nella sezione del RUNTS denominata "g) Altri enti del Terzo settore".

ARTICOLO 10

Il presente atto è soggetto ad imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 82, comma 4, D.Lgs 117/2017.

I Comparenti mi dispensano dal dare lettura di quanto allegato.

Richiesta, io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura, alla presenza delle testimoni, ai Comparenti che lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo approvano e lo firmano con le testimoni e con me notaio ad ore sedici e minuti quindici.

Scritto con mezzi elettronici da me notaio su un foglio per tre intere pagine e righe trenta.

Firmato: Francoise Herlin

Marco Marcocci

Pacifico Scoscina

Marie Cervenkova

Maurizio Lintozzi

Antonio De Donati

Paola Albanese

Mauro Ricotti

Barbara Franceschini (L.S.)

Allegato "A" al n.10136/6846 di repertorio

STATUTO DELLA

FONDAZIONE ROBERTO SISTO PER VITALBA ETS

ART. 1 - GENESI, DENOMINAZIONE E MODELLO DI RIFERIMENTO

1.1 E' costituita per impulso dell'Associazione Vitalba APS", con sede in Formello (RM), codice fiscale: 97151670581, al fine di tutelare il fondo e i beni da essa destinati ai progetti Casa-Famiglia, vincolati a tale scopo con delibera assunta all'unanimità in data 9 marzo 2013, una Fondazione denominata

"Fondazione Roberto Sisto per VITALBA".

1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

1.3 A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione

"Fondazione Roberto Sisto per VITALBA ETS".

ART. 2 - SEDE

2.1 La Fondazione ha sede in Formello (RM), all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.

ART. 3 - SCOPI E ATTIVITÀ

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale testualmente previste dall'art. 5 del Codice del Terzo settore:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

In particolare, nell'ambito delle suddette attività di interesse generale

previste dall'art. 5 del Codice del Terzo settore, la Fondazione ha l'obiettivo di promuovere lo sviluppo della rigenerazione culturale, sociale, socio-sanitaria ed economica alla base del cosiddetto "dopo di noi", creando, anche in sinergia con le istituzioni pubbliche e private, nuovi contesti familiari, in cui le persone con disabilità possono accrescere il loro grado di autonomia e socializzazione.

In particolare, la Fondazione individua, sviluppa e promuove, nell'ambito dei settori di cui all'art. 65 TUIR, approvato con DPR 917/1986, progetti di servizi in rete sul territorio per il recupero fisico-psichico e per la qualità della vita residenziale, in un contesto di qualificazione o riqualificazione della persona con disabilità e degli operatori del settore, promuovendo nel contempo una cultura reale della disabilità e della solidarietà.

A tal fine la Fondazione può:

- realizzare progetti di accoglienza e di residenzialità innovativi per persone con disabilità promuovendo percorsi mirati all'autonomia, al benessere, alla migliore qualità di vita e all'inclusione sociale, con particolare riguardo alle persone con grave disabilità prive del sostegno familiare o in vista della perdita di tale sostegno, assicurando un titolo di preferenza, ove possibile, a familiari dei soci dell'Associazione Vitalba APS;
- acquisire a qualsiasi titolo e gestire, anche in proprio, strutture destinate alla formazione, alla educazione, alle attività comunicative e relazionali, all'intrattenimento, alla cura ed alla riabilitazione delle persone con disabilità e comunità residenziali e strutture in genere, tese a garantirne l'assistenza ed a svilupparne le potenzialità;
- organizzare attività formative, occupazionali ed ogni attività di carattere ricreativo e culturale connessa in genere con gli scopi della Fondazione;
- promuovere dibattiti e convegni al fine di confrontare risultati, esperienze e proposte, e di stimolare la ricerca di nuove soluzioni con la partecipazione delle famiglie.

La Fondazione opera, ove possibile, in sintonia con l'Associazione Vitalba APS che ne è l'ente ispiratore.

ART. 4 - ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

4.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.

4.2 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di IndirizzoConsiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio di AmministrazioneIndirizzo.

4.3 La Fondazione potrà altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

ART. 5 - PATRIMONIO

5.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.2. Il patrimonio della fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione:

- rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione dell'associazione, di valore pari ad Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero) conformemente a quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo settore;
- incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o dai Partecipanti o comunque da terzi con espressa destinazione al fondo di dotazione;
- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, da Partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;
- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

ART. 6 - ESERCIZIO FINANZIARIO

6.1 L'esercizio finanziario ha inizio l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

6.2 Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore.

6.3 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

6.4 E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi o riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli ordini sociali.

ART. 7 - MEMBRI DELLA FONDAZIONE

7.1 I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti.

7.2 I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un

componente dell'organo amministrativo o dell'organo di controllo.

ART. 8 - FONDATORI

8.1 Sono Fondatori i sottoscrittori dell'atto costitutivo.

ART. 9 - PARTECIPANTI

9.1 Possono divenire "Partecipanti" le persone fisiche e le persone giuridiche private che si impegnino a contribuire, su base pluriennale, all'incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

9.2 La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

9.3 L'ammissione del Partecipante è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Registro dei Partecipanti.

9.4 Il Consiglio di Amministrazione deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

9.5 Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che sull'istanza di pronunci il Consiglio di Indirizzo, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocato.

ART. 10 - DECADENZA E RECESSO

10.1 Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fondazione, i Partecipanti che entro la scadenza dell'esercizio finanziario (31 dicembre) non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati.

10.2 Trattandosi di enti e/o persone giuridiche, la decadenza può aver luogo anche per le seguenti cause:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

10.3 I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

10.4 I Fondatori possono recedere con preavviso di sei mesi.

ART. 11 - ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE

11.1 Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio d'Indirizzo;
- l'Assemblea di Partecipazione;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo (Sindaco Unico) e il Revisore legale dei Conti.

11.2 Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa.

ART. 12 - CONSIGLIO D'INDIRIZZO

12.1 Il Consiglio d'Indirizzo è composto dai soli Fondatori persone fisiche. In mancanza di alcuno, gli altri componenti, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta, possono nominare un sostituto del Fondatore venuto a mancare che sieda nel Consiglio di Indirizzo.

12.2 Il Consiglio d'Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione e verifica i risultati

complessivi della gestione della medesima.

12.3 In particolare:

- a) - approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- b) - approva il regolamento relativo alla organizzazione e al funzionamento della Fondazione, e quello relativo all'erogazione dei servizi, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- c) - determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- d) - nomina e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione di sua spettanza;
- e) - nomina l'organo di controllo, anche monocratico;
- f) - nomina il Revisore legale dei Conti;
- g) - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi della Fondazione e promuove l'azione di responsabilità;
- h) - delibera eventuali modifiche statutarie;
- i) - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
- l) - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

12.4 Il Consiglio d'Indirizzo è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

12.5 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della riunione. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

12.6 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

12.7 Delle riunioni del Consiglio di indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

12.8 Il Consiglio di indirizzo si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 13

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

13.1 Il Consiglio di Indirizzo si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei suoi membri.

13.2 In seconda convocazione il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.

13.3 Ogni Fondatore ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ad eccezione di quelle riguardanti modifiche statutarie e operazioni straordinarie (trasformazione, fusione, scissione) che devono essere approvate con la maggioranza qualificata di almeno 3/4 dei componenti il Consiglio di Indirizzo.

13.4 E' ammesso il voto per delega, disciplinato con regolamento interno.

ART. 14 - ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

14.1 Qualora siano ammessi Partecipanti ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto, è istituita l'Assemblea di Partecipazione. L'Assemblea di Partecipazione è costituita da tutti i Partecipanti e si riunisce almeno una volta all'anno.

14.2 L'Assemblea di Partecipazione:

- nomina un componente del Consiglio di Amministrazione;
- formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

14.3 L'Assemblea di Partecipazione è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

14.4 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

14.5 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

14.6 Delle riunioni dell'Assemblea di Partecipazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

ART. 15 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

15.1 L'Assemblea di Partecipazione si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Partecipanti.

13.2 In seconda convocazione L'Assemblea di Partecipazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

13.3 Ogni Partecipante ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. E' ammesso il voto per delega.

13.4 L'assemblea può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 16 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

16.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto:

- da un numero di membri, compreso tra 3 e 9 incluso il Presidente, nominati dal Consiglio di Indirizzo;

- dall'eventuale Consigliere nominato dall'assemblea dei Partecipanti.

16.2 Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri essi restano in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

16.3 Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

16.4 Ogni Consigliere può essere revocato da chi lo ha nominato.

16.5 Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto nel primo comma. I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

16.6 Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

16.7 In particolare il Consiglio di Amministrazione:

a) predispone i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo;

b) predispone ove ritenuto opportuno, il regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio d'Indirizzo per l'approvazione;

c) delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;

d) predispone il bilancio di esercizio;

e) - individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;

f) nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa determinandone qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico.

16.8 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

16.9 Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei suoi membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idoneo all'informazione di tutti i membri.

16.10 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti (a parità di voti, prevale la delibera proposta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione).

16.11 Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

16.12 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

16.13 Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta anche il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e dimostrate.

ART. 17 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - VICE PRESIDENTE VICARIO

17.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, è nominato dal Consiglio d'Indirizzo fra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

17.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

17.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

17.4 Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

ART. 18 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE UNICO

18.1 L'organo di controllo è composto da un Sindaco nominato dal Consiglio di Indirizzo ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.

18.2 Al Sindaco Unico si applica quanto previsto nell'art.30 del Codice del Terzo settore.

18.3 Nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Indirizzo nomina anche un revisore legale dei conti, a cui si applica la disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.

ART. 19 - VOLONTARI

19.1 La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività.

19.2 I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

19.3 Ai volontari possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 20 - ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

20.1 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto - previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore - all'Associazione Vitalba APS con sede in Formello (Codice Fiscale 97151670581) o, in mancanza, con deliberazione del Consiglio di indirizzo, a un Ente del Terzo settore che persegua finalità analoghe.

20.2 Il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori e ne determina i poteri.

ART. 21 - CLAUSOLA DI RINVIO

21.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Firmato: Francoise Herlin

Marco Marcocci

Pacifico Scoscina

Marie Cervenkova
Maurizio Lintozzi
Antonio De Donati
Paola Albanese
Mauro Ricotti
Barbara Franceschini (L.S.)

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, del D.Lgs. n. 82/2005, che si trasmette ad uso consentito